

PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027

Obiettivo Specifico: ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)

CONCILIA

Schema di convenzione

Manifestazione di interesse

rivolta a Enti del Terzo Settore (ETS), Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Cooperative sociali, soggetti
privati accreditati e autorizzati,
finalizzata alla costituzione di un Catalogo di fornitori di servizi
destinati ai partecipanti dell'Avviso Pubblico a sportello
“CONCILIA” - concessione di voucher a sostegno della concilia-
zione tra vita privata e vita lavorativa

SCHEMA DI CONVENZIONE

Visti:

- la D.G.R. n. 136 del 15 giugno 2020 di avvio del percorso di definizione e stesura del Programma Regionale (PR) FESR FSE+ 2021/2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, a scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, della Strategia Regionale S3 e della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
- il Piano Sociale regionale 2020 – 2022 adottato dalla Regione Calabria con DGR n. 502/2020 in attuazione della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge nazionale n. 328/2000);
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- la D.G.R. n. 505 del 30 dicembre 2020 di presa d'atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027 con avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore, adottate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DM 72 del 25 marzo 2021;
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29 aprile 2021 "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione;
- la Delibera CIPESS n. 14 del 29 aprile 2021 "Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 168 del 3 maggio 2021 di approvazione del "Documento di Indirizzo Strategico Regionale per la Programmazione 2021/2027 (DISR)- Presa atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027. Avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30/12/2020", contenente gli obiettivi e le linee di intervento della programmazione strategica regionale che orientano i Programmi regionali;
- la D.G.R. n. 198 del 24 maggio 2021 recante il "Percorso di definizione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 - Atto di indirizzo per l'espletamento della procedura di VAS";
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la D.C.R. n. 132 del 25 giugno 2021 di presa d'atto del Consiglio Regionale, ai sensi della LR n. 30/2016, degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021/2027 per l'avvio del percorso di definizione del PR Calabria

FESR FSE+ 2021/2027;

- il Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021, n. 2893) con il quale sono stati adottati il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ed il Piano Sociale Nazionale 2021-2023, con il relativo piano di riparto che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali ed individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) da garantire su tutto il territorio nazionale;
- la DGR n. 121 del 28 marzo 2022 di approvazione della proposta di Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 finalizzata a definire il nuovo quadro strategico per lo sviluppo innovativo della regione e per rafforzare l'insieme degli strumenti di intervento, attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione, e condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell'approvazione del PR FESR FSE+ 2021/2027;
- la D.G.R. n. 122 del 28 marzo 2022 di adozione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, in attuazione al Regolamento (UE) n. 1060/2011, e del rapporto ambientale VAS;
- la Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 della Commissione europea di approvazione dell'Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021/2027 dell'Italia in conformità agli articoli 10 e ss del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la Decisione di esecuzione C (2022) 8027 final del 3 novembre 2022 della Commissione europea di approvazione del "Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Calabria in Italia - CCI 2021IT16FFPR003;
- la D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2022 di presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, del testo definitivo del Programma di cui alla Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 03.11.2022 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021/2027 e di designazione delle Autorità del Programma in coerenza con quanto contenuto nella sezione 5 del Programma Regionale;
- il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica tra gli altri anche i Reg. (UE) n. 1303/2013 e n. 2021/1060 per rispondere alle difficoltà economiche e alle distorsioni del mercato energetico globale;
- la D.G.R. n. 109 del 13 marzo 2023 di presa d'atto, ad integrazione della D.G.R. n. 600 del 18.11.2022, della conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 e della nomina delle Autorità del Programma e di approvazione del Piano finanziario del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 disarticolato per priorità, obiettivi specifici, azioni e campi di intervento e comprensivo della quota comunitaria e nazionale;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore;
- la D.C.R. n. 182 dell'11 aprile 2023 di presa d'atto, da parte del Consiglio Regionale, della conclusione del negoziato per l'approvazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, della relativa approvazione con Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 03.11.2022 e dell'istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e degli ulteriori adempimenti;
- la D.G.R. n. 375 del 27 luglio 2023 di designazione del Dirigente del Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Economia e Finanze quale Autorità che svolge la Funzione Contabile del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, al fine di garantire una corretta esecuzione delle attività di certificazione ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) nn. 2093/2020,

1057/2021, 1058/2021, 1059/2021 e 1060/2021;

- la nota prot. n. 225923 del 18 maggio 2023 di chiusura della procedura di consultazione scritta con la quale il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 ha approvato la "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" nell'ambito del verbale della seduta del CdS del 17.03.2023;
- il D.D.G. n. 9369 del 30 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, ai sensi del Regolamento (UE) n.1060/2021;
- la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 – Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome" (pubblicata in GURI n.269 del 17/11/2023);
- la Delibera di Giunta Regionale n.745 del 19 dicembre 2023 "Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Criteri per la definizione del quadro di esigenze e avvio concertazione con le Amministrazioni nazionali finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per la Coesione della Regione Calabria";
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica tra gli altri anche i Reg. (UE) n. 1303/2013 e n. 2021/1060;
- il Decreto n°. 2902 del 5 marzo 2024 avente ad oggetto "PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027. Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n.1060/2021. Approvazione Manuale delle procedure di selezione delle operazioni";

Visti, altresì:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 335 del 10 luglio 2024 avente ad oggetto "PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Priorità 4INCL "Una Calabria più inclusiva". Approvazione Piano Regionale di supporto alle fragilità a valere sul FSE+ di competenza del Dipartimento Salute e Welfare;
- il **PR CALABRIA FESR FSE 2021 2027 – Obiettivo Specifico ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+);**
- l'**Azione 4.c.2 "Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro";**
- il **Settore di intervento 143 "Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti";**

Considerato che:

- con D.D.G. n. _____ del _____ è stato approvato "CONCILIA" – Avviso pubblico a sportello per la concessione di voucher a sostegno della conciliazione tra vita privata e vita lavorativa - CUP _____;
- con lo stesso provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il soggetto erogatore per la realizzazione del/i servizio/i ammesso/i al contributo;
- con D.D.G. n. _____ del _____ la Regione Calabria ha approvato l'elenco degli enti ammessi al finanziamento con il relativo contributo concedibile e di quelli non ammessi con indicazione delle motivazioni;
- che con il medesimo Decreto è stato ammesso a finanziamento il soggetto ed è stato altresì assunto il relativo impegno finanziario in bilancio a favore del Soggetto erogatore del finanziamento;

Richiamate le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, in particolare l'art. 53, paragrafo 1 lettera b) e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060;

Interviene il presente atto di convenzione

TRA

LA REGIONE CALABRIA, di seguito per brevità Regione, rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento "Salute e Welfare" domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale località Germaneto sede del predetto Ente;

E

il Soggetto erogatore denominato , Codice Fiscale....., Partita IVAcon sede legale innella persona di nato/a a il, il/la quale agisce e interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante,

TUTTO CIO' PREMESSO

da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le parti per come sopra identificate, si conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare "U.O.A. – Assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale – Programmazione e integrazione socio-sanitaria" ed il Soggetto erogatore per la realizzazione del/i servizio/i seguente/i:

- ☐ servizi di baby sitting e baby parking;
- ☐ centri di aggregazione per ragazzi e adolescenti;
- ☐ servizi di supporto all'apprendimento (lezioni individuali/educatore familiare/ tutor per potenziamento);
- ☐ servizi erogati da Centri Socio-Terapeutici per Disabili (CSTD);
- ☐ servizi di trasporto e/o accompagnamento offerti da soggetti abilitati/autorizzati (taxi sociale);
- ☐ servizi domiciliari alla persona con disabilità;
- ☐ attività estive, offerte da scuole dell'infanzia e scuole primarie od altri istituti e strutture autorizzate;

da svolgersi nel rispetto di quanto ivi previsto e del progetto di bilancio per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti al servizio stesso.

Il presente atto è a valere su PR CALABRIA FESR FSE+ 2021 – 2027 PRIORITA' 4INCL – Una Calabria più inclusiva – **ES04.3** - *Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)* e **Azione 4.c.2** *"Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro" – "CONCILIA Avviso pubblico a sportello per la concessione di voucher a sostegno della conciliazione tra vita privata e vita lavorativa".*

Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Normativa di riferimento e primi adempimenti del soggetto erogatore

Il Soggetto erogatore cura l'organizzazione e la realizzazione del/i servizio/i ammesso/i, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'avviso, e di quanto previsto della normativa dell'Unione europea vigente in materia, indicata nei

Visti Normativi della presente convenzione, ivi compresa la normativa dell'Unione europea applicabile alla programmazione FSE+ 2021-2027 anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell'Avviso.

Il Soggetto erogatore si obbliga ad inviare alla Regione la presente convenzione, sottoscritta digitalmente per accettazione da parte del Legale rappresentante del Soggetto erogatore, a mezzo PEC entro il termine di 7 giorni dalla data della ricezione della comunicazione effettuata dal Settore competente.

Nel caso in cui il soggetto erogatore non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, la Regione avvia il procedimento di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il soggetto erogatore, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni e non può essere concessa più di una volta.

Art. 3 – Durata della convenzione e modalità di realizzazione

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ha durata fino alla conclusione del servizio fissata in 12 mesi, salvo proroghe concesse dalla Regione Calabria. In caso di concessione della proroga a invarianza finanziaria, la presente convenzione si intende anch'essa prorogata per il medesimo periodo previa comunicazione formale da parte della Regione.

Il soggetto erogatore si impegna ad avviare i servizi previsti dall'avviso approvato entro 15 giorni dalla stipula della convenzione. Per avvio delle attività progettuali si intende la presentazione al Responsabile del Procedimento del Dipartimento "Salute e Welfare" – "U.O.A. – Assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale – Programmazione e integrazione socio-sanitaria" della comunicazione formale indicante il giorno di avvio delle attività. Il mancato avvio delle attività entro tale termine comporterà la revoca del finanziamento assegnato.

Per la realizzazione delle attività il soggetto erogatore dovrà:

- a) rispettare la tempistica di realizzazione;
- b) tenere costantemente informata la Regione dell'avanzamento esecutivo dei servizi;
- c) rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio;
- d) rispettare le regole di ammissibilità delle spese previste dall'Avviso pubblico "CONCILIA" ed attenersi alle indicazioni in merito all'applicazione delle stesse;
- e) dotarsi di un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia;
- f) assicurare che tutti i documenti giustificativi delle spese rendicontate in originale o copie conformi agli originali, siano tenuti a disposizione della Regione e delle altre Autorità competenti per i cinque anni successivi a partire dalla data di ricezione del pagamento del saldo e comunque fino al termine di eventuali procedure di controllo. Tale decorrenza è sospesa in caso di procedimento giudiziario.
- g) inviare alla Regione la documentazione inerente alla realizzazione del progetto secondo le tempistiche e le modalità dettagliate agli artt. 8 e 9 della presente convenzione, salvo diversa disposizione.

Art. 4 Rispetto degli adempimenti

Il Soggetto erogatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell'Unione europea, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del Soggetto erogatore della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 - Obblighi della Regione

Per la realizzazione delle attività la Regione:

- a) supporta il soggetto erogatore nell'attuazione dei servizi;
- b) condivide con il soggetto erogatore le informazioni relative alla gestione finanziaria ed ai risultati delle verifiche;
- c) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della Regione, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Soggetto erogatore

Il soggetto erogatore ai fini della realizzazione del servizio:

- a) avviare l'attività in tempo utile ai fini del rispetto dei termini di durata e conclusione dell'operazione;
- b) realizzare completamente l'attività e concluderla entro i termini stabiliti dai provvedimenti dell'Amministrazione regionale;
- c) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei;
- d) mantenere, per tutto il periodo di attuazione e fino alla liquidazione, i requisiti di ammissibilità:
 - (per gli Enti del Terzo Settore o le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) essere in possesso dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS;
 - (per i soggetti privati) essere accreditati e autorizzati dai Comuni o da altri Enti Pubblici;
 - (per le Cooperative Sociali) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 6 della Legge regionale 17 agosto 2009, n. 28;
 - avere una sede operativa attiva in Regione Calabria;
 - non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, come attestato dal DURC;
 - essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- e) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto d), entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni di calendario dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- f) produrre la richiesta di erogazione del contributo secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8 della presente convenzione;
- g) conservare correttamente la documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
- h) garantire la piena disponibilità nelle fasi di controllo in loco;
- i) conservare presso i propri uffici le versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
- j) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di **cinque (5) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento** al Soggetto erogatore, conformemente a quanto specificato all'art. 82 del RDC;
- k) garantire il flusso delle comunicazioni con l'Amministrazione regionale durante lo

- svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
- l) utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni e le richieste relative all'operazione;
 - m) garantire la capacità amministrativa e operativa della propria struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
 - n) richiedere via PEC un'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, nel solo caso previsto dall'art. 3 o da specifiche disposizioni dell'Amministrazione regionale;
 - o) rispettare le prescrizioni contenute nel presente atto, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dall'Amministrazione regionale a tal fine;
 - p) applicare la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.);
 - q) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi strutturali e di investimento europei;
 - r) rispettare le disposizioni di cui al punto 1.a) lettera i) dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del PR assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione;
 - s) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - t) rispettare il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e gli obblighi in materia di prevenzione e di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 - u) ove sia richiesto dall'Amministrazione regionale, fornire, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti per una loro diffusione tramite web o altri strumenti di comunicazione;
 - v) rispettare le norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto all'art 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
 - w) ove ricorre, di dare immediata comunicazione via PEC della volontà di rinunciare all'operazione;
 - x) ove ricorre, di dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'operazione;
 - y) di fornire le informazioni e i dati per alimentare il sistema informativo regionale (SIURP), incluso quelli relativi al "titolare effettivo".

Art. 7 – Ammontare del finanziamento e spese ammissibili

L'Ammontare complessivo dell'importo finanziato, assegnato con il Decreto dirigenziale n. del al Soggetto erogatore ammonta ad Euro _____ (in lettere _____);

Le parti intervenute al presente atto si impegnano a mantenere agli atti i documenti giustificativi di calcolo.

Le spese ammissibili, devono:

- essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, ai servizi erogati e al Destinatario del voucher, secondo quanto previsto dalla presente Manifestazione;
- indicare il CUP di progetto, che sarà fornito dalla Regione;
- essere riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto ovvero dalla data di pubblicazione dell'Avviso CONCILIA ed entro 12 mesi;
- essere legittime, cioè, sostenute in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (ed in particolare nel rispetto delle norme comunitarie in materia di pubblicità, aiuti di Stato, appalti

- pubblici, delle norme ambientali, dei requisiti di pari opportunità e non discriminazione);
- essere contabilizzate, avendo dato luogo a registrazioni contabili separate, in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia che saranno impartite dalla Regione;
- non essere finanziate più volte, attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Art. 8 - Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

L'Amministrazione regionale procederà all'erogazione del voucher seguendo le seguenti modalità:

- Prima tranche: trascorsi sei (6) mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso CONCILIA.
- Seconda tranche (saldo): trascorsi dodici (12) mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso CONCILIA.

Con riferimento al saldo, i Soggetti erogatori dovranno inviare la richiesta di rimborso entro e non oltre il 14mo mese dalla data di pubblicazione dell'Avviso CONCILIA.

La documentazione necessaria per la richiesta di rimborso è la seguente:

1. Richiesta di rimborso: compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto erogatore.
2. Certificazione IBAN: documento ufficiale, su carta intestata dell'Istituto di credito, che attesti che l'IBAN indicato sia effettivamente intestato al Soggetto erogatore.
3. Attestazione del servizio erogato controfirmato dal Destinatario del voucher (l'attestazione deve riportare il codice identificativo che il Destinatario del voucher ha ricevuto al momento di presentazione della Domanda);
4. Registro presenze con le ore di servizio fruito, controfirmato dal Destinatario del voucher;
5. Fattura o ricevuta intestata all'Amministrazione regionale riportante la somma del/i voucher totale o parziale riconosciuto al Destinatario/ri.

L'erogazione del saldo (seconda tranche) sarà subordinata alla verifica della realizzazione effettiva del servizio da parte del soggetto erogatore, attraverso il riscontro delle attività svolte e della documentazione fornita.

La fattura o ricevuta dovrà contenere i seguenti elementi:

- data e riferimento alla Convenzione che sarà sottoscritta;
- codice unico di progetto CUP;
- importo e descrizione dettagliata delle voci di spesa (servizio/i e codice identificativo dei Destinatari, periodo di erogazione del/i servizio/i);
- coordinate bancarie per il pagamento;
- percentuale I.V.A. di legge e/ o attestazione se non ricorre.

Art. 9 - Assicurazioni e fidejussioni

Il soggetto erogatore ha stipulato e prodotto apposita fideiussione bancaria/assicurativa a garanzia del Contributo complessivo concesso dalla Regione.

La garanzia cesserà di avere effetto alla data di approvazione da parte dell'Autorità di rendicontazione finale che certifichi la regolare realizzazione dei servizi, il regolare adempimento da parte dello stesso degli impegni assunti e la regolare rendicontazione degli stessi. A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione presentata, si procederà allo svincolo della polizza bancaria e/o assicurativa a garanzia.

Art. 10 - Verifiche e controlli

Gli organi di controllo competenti, sia a livello statale, regionale (Regione Calabria) che dell'Unione

Europea, hanno la facoltà di effettuare verifiche amministrative sulla richiesta di erogazione e sulla documentazione a essa correlata.

Tali verifiche possono includere anche visite in loco, senza preavviso, durante qualsiasi fase dell'attività e in fase ex-post, entro i termini temporali stabiliti dai regolamenti applicabili, sia direttamente che tramite soggetti appositamente incaricati.

Il Soggetto erogatore è obbligato a mettere a disposizione di questi organi tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione finanziata. Le verifiche non sollevano in alcun modo il Soggetto erogatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la regolare e corretta esecuzione dell'operazione. La Regione Calabria non è coinvolta in alcun rapporto derivante dalla realizzazione dell'intervento con terzi.

Qualora, a seguito di una verifica, venga riscontrato il mancato rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevante, l'Amministrazione regionale procederà con la revoca totale del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 11 - Revoca e decadenza del contributo

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza o revoca totale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- Inosservanza e inadempimento delle disposizioni, prescrizioni e di tutti i vincoli previsti o richiamati dalla presente Manifestazione;
- Rimborso concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., fermo restando l'applicazione delle conseguenze previste dalle normative penali vigenti in materia;
- False dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto erogatore durante la presentazione della Domanda e della richiesta di rimborso;
- Assoggettamento a procedure di fallimento o altre procedure concorsuali (quali concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), dovuto a comportamento fraudolento del Soggetto erogatore;
- Accertata violazione, da parte degli organismi competenti, degli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto dei contratti collettivi di lavoro, nonché delle normative previdenziali e assicurative.

In caso di revoca, l'Amministrazione regionale ha il diritto di esigere la restituzione delle somme erogate, nonché di recuperare le somme eventualmente già ottenute dal Soggetto e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente, aumentato di cinque (5) punti percentuali, calcolato dalla data dell'erogazione del contributo.

Una volta acquisiti gli elementi relativi ai fatti o alle circostanze che potrebbero giustificare la revoca, l'Amministrazione regionale, in conformità agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avvia la procedura di contestazione. In tale fase, vengono forniti dettagli sull'oggetto del procedimento, sul responsabile del procedimento e sull'ufficio presso cui è possibile visionare gli atti. Viene inoltre assegnato al Soggetto erogatore un termine di quindici (15) giorni di calendario, a partire dalla ricezione della comunicazione, per presentare eventuali controdeduzioni e documentazione tramite PEC.

L'Amministrazione regionale esamina le controdeduzioni presentate e, se necessario, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando le sue osservazioni conclusive. Se, a seguito di tale esame, l'Amministrazione ritiene che i motivi alla base della contestazione non siano fondati, adotta un provvedimento di archiviazione e ne dà comunicazione al Soggetto erogatore. In caso contrario, se i motivi sono ritenuti fondati, l'Amministrazione procede con la predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca, con il recupero delle somme eventualmente erogate, dandone comunicazione.

Contro il provvedimento di revoca, il Soggetto erogatore può avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, rivolgendosi al Tribunale competente, entro i termini perentori stabiliti dalla normativa vigente.

Se, trascorsi i termini per impugnare, il Soggetto erogatore non provvede al pagamento delle somme dovute, l'Amministrazione regionale avvierà le procedure di recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva delle somme non restituite.

In caso di indebita percezione del contributo a causa di dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, oltre alla revoca del contributo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma pari da due (2) a quattro (4) volte l'importo indebitamente percepito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

Art. 12 - Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Soggetto erogatore del/i servizio/i può rinunciare all'inserimento nel Catalogo inviando una comunicazione via PEC all'Amministrazione regionale.

Art. 13 - Sospensione

La Regione si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la Convenzione.

Il Soggetto erogatore non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, autorizzati dall'Amministrazione.

In caso di sospensione non autorizzata del Soggetto erogatore, l'Amministrazione si riserva la Facoltà di recedere dalla presente Convenzione.

Art. 14 - Forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.

Non possono essere considerati cause di forza maggiore difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

Il Soggetto erogatore che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Amministrazione senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a tali condizioni.

Nessuna delle parti della presente Convenzione può essere considerata inadempiente nel caso in cui non riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.

In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del/i servizio/i potrà essere sospesa

Art. 15 - Protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito, "GDPR"), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell'ambito di applicazione del GDPR, si informa che il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito "Titolare").

I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l'interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:

- **Dati personali:** Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
- **Categorie particolari di dati personali:** Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
- **Dati relativi a condanne penali o reati:** Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell'Avviso.

La comunicazione dei dati ad eventuali contitolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto erogatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm.

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti assegnati dall'Amministrazione regionale. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del connesso procedimento e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altre autorità di controllo eventualmente competente.

Le richieste relative ai dati personali possono essere inviate tramite PEC all'indirizzo: rdo@pec-regione.calabria.it.

Art. 16 - Regole di pubblicità

Il Soggetto erogatore è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del contributo dell'intervento, secondo stabilito dalla normativa europea.

Per ciascun intervento che usufruisca del contributo di cui è titolare, il soggetto erogatore a valere

sulla misura è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PR Calabria 2021-2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE)/Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Calabria.

In particolare, il soggetto erogatore dovrà obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 con il concorso di risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, dello Stato italiano e della Regione Calabria.

Art. 17 Conflitto d'interessi

Il soggetto erogatore si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione.

Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla Regione. Il soggetto erogatore deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. La Regione si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive.

Art. 18 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Art. 19 - Patto integrità

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il Patto di integrità approvato con Delibera di Giunta regionale n. 698 del 3 dicembre 2024.

Art. 20 - Stipula della Convenzione

La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti. La presente convenzione è repertoriata ed è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso.

Art. 21 – Rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento all'avviso ed alla normativa nazionale e comunitaria nello stesso richiamata, ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

FIRMA
(per la Regione)

FIRMA
(per il Soggetto erogatore)